

TI_GERICHTE 9.2015.112 vom 1. Dezember 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-12-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2015.112_d20151201

FR: TI_GERICHTE 9.2015.112 du 1 décembre 2015

IT: TI_GERICHTE 9.2015.112 del 1 dicembre 2015

Regeste

Autorità parentale congiunta, privazione custodia e affidamento all'altro genitore.
Apprezzamento anticipato delle prove

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450 f CC).

E. 2

La reclamante lamenta la mancata audizione di PI 1. Secondo l'art. 314a cpv. 1 CC il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall'autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Secondo la giurisprudenza in linea di principio occorre sentire i figli da quando hanno compiuto sei anni (DTF 5A_869/2013 del 24 marzo 2014, consid. 2.1.1; 131 III 553, consid. 1.1). PI 1 è nato il 2010, ha quindi appena compiuto 5 anni, ne aveva di meno al momento dello svolgimento dell'istruttoria, il fatto che l'Autorità di protezione ha rinunciato alla sua audizione resiste quindi alle critiche.

E. 3

L'insorgente ritiene violato il suo diritto di essere sentito siccome l'Autorità di protezione ha rifiutato, senza motivare, di sentire il dr. _____ e il lic. Psic. _____ e non si è confrontata con le articolate considerazioni espresse il 30 maggio 2014 in relazione alle valutazioni agli atti. A norma dell'art. 446 cpv. 1 e 2 CC l'Autorità di protezione esamina d'ufficio i fatti, raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; essa può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia. Il diritto di essere sentito comprende varie facoltà, tra cui quella di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di ottenere l'amministrazione di prove pertinenti e validamente offerte (DTF 5A_799/2008 del 20 febbraio 2009, consid. 3.2), di partecipare alla loro assunzione, di prenderne conoscenza e di determinarsi in

proposito (DTF 5P.164/2001 del 16 luglio 2001, consid. 3a). Tuttavia, nell'ambito della protezione del minore, l'Autorità non è legata alle prove offerte, decide in base al suo convincimento quali fatti sono da chiarire e quali prove a tal fine assumere (BSK ZGB I, 5 a ed., Auer/Marti, ad art. 446, N. 8). Può anche limitare il diritto delle parti di partecipare all'amministrazione delle prove o di conoscerne il risultato (Copma – Guide pratique Protection de l'adulte, N 1.190). Il cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove permette inoltre di rinunciare alle prove il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (DTF 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3; 5A_835/2008 del 12 febbraio 2009, consid. 3.19). Nel caso concreto l'Autorità di protezione ha fatto uso di questa sua facoltà e obbligo di chiarire i fatti e raccogliere le relative prove ordinando: al lic. psic. _____ di effettuare una valutazione peritale sulle capacità genitoriali della signora RE 1, alla dr. med. _____ di effettuare una valutazione peritale sullo stato psichico della signora RE 1 e all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di effettuare una valutazione sulle condizioni socio ambientali del nucleo familiare della signora RE 1 e del signor PI 2. Tutte le valutazioni sono state trasmesse alla signora RE 1 che ha potuto esprimersi e che ha presentato le sue osservazioni, come rimarcato anche dalla stessa Autorità di protezione che le ha quindi considerate (decisione impugnata, consid. 8). Vero è che non ha replicato alle singole considerazioni: va tuttavia evidenziato che quelle presentate dalla reclamante non sono certo censure di natura giuridica che obbligano ad un confronto ma una lunga serie – cfr. la trentina di pagine di osservazioni della signora RE 1 allegata allo scritto 30 maggio 2014 del MLaw _____ – di precisazioni di fatti e di letture personali e soggettive delle valutazioni e che vanno sì considerate, ma che non impongono un dettagliato confronto. Sostanziali motivi che avrebbero potuto o dovuto condurre l'Autorità di protezione a discostarsi dall'esito delle citate valutazioni non sono per contro stati evocati. Il fatto, quindi, che l'Autorità di protezione, alla luce delle prove già assunte, non abbia ritenuto di dover procedere alle audizioni richieste non può essere criticato. Così come superflua appare la richiesta di ordinare un'ulteriore valutazione peritale.

E. 4

La reclamante chiede l'annullamento del punto 1 del dispositivo della decisione impugnata che prevede il conferimento dell'autorità parentale sul figlio PI 1 al padre PI 2 da esercitarsi congiuntamente con lei. Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore la modifica legislativa sull'autorità parentale congiunta (Legge federale del 21 giugno 2013, FF 20122 8025). La nuova legge sancisce come regola l'autorità parentale congiunta, indipendentemente dallo stato civile dei genitori (art. 296 cpv. 2 CC). Tuttavia, per i genitori non sposati non è un automatismo, questi devono dichiarare all'Autorità di protezione di esercitare congiuntamente l'autorità parentale (art. 298a cpv. 1 e 2 CC); se i genitori, per contro, non sono d'accordo per l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, su istanza del genitore che non la detiene l'Autorità di protezione competente dovrà decidere in merito (art. 298b cpv. 1 CC). Solo in casi eccezionali, laddove si ravvisa che per tutelare gli interessi del figlio è più opportuna la soluzione dell'autorità parentale non congiunta, l'Autorità di protezione respingerà tale richiesta (art. 298b cpv. 2 CC). L'art. 12 cpv. 3 e 4 del Titolo Finale del C C prevede che se, all'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013, l'autorità parentale spetta a un solo genitore, l'altro può, entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo diritto, chiedere all'autorità competente di disporre l'autorità parentale congiunta. L'articolo 298b CC si applica per analogia. Quindi, per quanto concerne le coppie non sposate, il genitore che al 1° luglio 2014 non aveva l'autorità parentale poteva chiedere entro il 30 giugno 2015

alla competente autorità di poter beneficiare dell'autorità parentale congiunta. In questi casi, come per l'art. 298b CC, solo per circostanze eccezionali l'autorità può decidere di respingere l'istanza. Nel caso concreto PI 1 è nato nel 2010, il 15 marzo 2012 i genitori hanno stipulato una convenzione, poi approvata dell'allora competente Commissione tutoria regionale _____ (ris. 26/111), che prevedeva l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale alla madre. Prima della scadenza del termine previsto dalle norme transitorie il padre ha chiesto, con scritto del 6/21 novembre 2014, di poter beneficiare dell'esercizio congiunto dell'autorità parentale. La domanda è stata accolta siccome non sono state ravvisate circostanze tali da doverla respingere; in particolare, l'Autorità di protezione ha ritenuto ingiustificata l'opposizione della madre che non ha provato la messa in pericolo degli interessi di PI 1 che, inoltre, vive col padre dal 6 settembre 2013. Mediante il reclamo ora in esame l'insorgente si limita a chiedere l'annullamento del dispositivo, senza minimamente confrontarsi con le motivazioni addotte dall'Autorità di protezione. In siffatte circostanze la richiesta di giudizio, immotivata, non può che essere respinta, avendo peraltro l'Autorità di protezione agito in conformità ai nuovi disposti legali.

E. 5

L'insorgente ritiene che il provvedimento della privazione della custodia violi il principio della proporzionalità e che l'Autorità di protezione avrebbe potuto adottare altri provvedimenti meno incisivi. L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. Il diritto di custodia comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente al tutore del minore), essendo una componente dell'autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 1; Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 CC n. 1). Dall'entrata in vigore della revisione del diritto sull'autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal termine, più preciso, di "diritto di determinare il luogo di dimora del figlio" (cfr. titolo marginale dell'art. 310 CC e Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1291 pag. 847). La misura di privazione della custodia parentale consiste dunque nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e a collocare in modo adeguato il minore presso terzi o un istituto (Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1291-1292 pag. 847). Tale collocamento deve essere, secondo la norma, "conveniente": esso deve dunque corrispondere alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5). Nell'accezione di "pericolo" rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Breitschmid, BSK ZGB I, 4^a ed., ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5^a ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, Droit de filiation, 5^a ed. 2014, n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell'entourage familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1296 pag. 850; STF del 21 giugno 2012, inc. 5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc. 5A_701/2011, consid. 4.2.1). Nella fattispecie, occorre dunque stabilire se l'Autorità di protezione ha valutato correttamente le circostanze e ne abbia a giusta ragione dedotto l'esistenza di una situazione

di pericolo per il minore. Dal rapporto 18 marzo 2014 del lic. psic. _____ emerge che RE 1 non è in grado di assumere in modo autonomo il ruolo genitoriale nell'accudire e educare il figlio; nemmeno è consapevole dell'incapacità di investire una normale e adeguata relazione con il figlio, dovrebbe prima comprendere e elaborare le problematiche inerenti i disturbi di cui è affetta, non solo per accudirlo, ma già solo per riprendere le relazioni personali con lui (pag. 9). Nella valutazione della dr.ssa med. _____ si legge che la signora RE 1 presenta un disturbo di personalità emotivamente instabile tipo borderline, associato da anni ad un uso dannoso di cannabis (pag. 9), diagnosi peraltro condivisa dallo psicologo _____ – del quale la reclamante chiedeva l'audizione – che le ha pure attribuito tratti narcisisti e abbandonici (cfr pag. 7 in fine). Viene inoltre rimarcato che non vi è alcuna autocritica, ritenendosi perfetta e in posizione di diritto; il figlio è considerato un oggetto di sua proprietà, narcisisticamente investito come mezzo di dimostrazione del suo valore e della sua riuscita personale e di madre, riuscita che deve essere solitaria e priva di aiuti che sono da lei considerati come dimostrazione della sua incapacità e non come un sostegno; l'attenzione primaria è per sé e per la sofferenza da lei provata, manca inoltre di un modello educativo integrato, riduce l'educazione a comunicazione di regole da imporre al figlio da far rispettare con disciplina (pag. 10). In siffatte circostanze appare chiaro come l'accudimento da parte della madre rappresenti un serio pericolo per PI 1, il suo sviluppo fisico, psichico e affettivo ne sarebbe pregiudicato. Per questo, e con considerazioni del tutto convergenti rispetto le perizie sopra evocate, anche la valutazione socio-ambientale conclude con la necessità di continuare con l'affidamento al padre di PI 1 (rapporto del 6 febbraio 2014 dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, pag. 9).

E. 6

La revoca della custodia è una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia "quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo" (art. 310 cpv. 1 CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 310 n. 2). Le misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo familiare ("communauté familiale") devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier, art. 310 n. 14). Questo tuttavia, e contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non significa che la privazione della custodia possa essere pronunciata solo se sono state tentate misure ambulatoriali rimaste infruttuose ma, semmai, che la pronuncia deve intervenire quando queste misure, viste le circostanze, risultano inadeguate e non atte a scongiurare il pericolo (BSK ZGB I – Breitschmid, 5 a ed., ad art. 310 N. 4) come, in definitiva, nel caso concreto. Uno dei seri limiti riscontrati nell'insorgente è, difatti, la sua incapacità di accettare consigli e aiuti; impossibile quindi intervenire con misure meno incisive rispetto alla privazione della custodia che risulta, pertanto, essere un provvedimento proporzionato. Va anche aggiunto che, fortunatamente, PI 1 rimane comunque nel suo contesto familiare. Egli è infatti affidato alle cure del padre e non a terzi, nel pieno rispetto quindi del diritto alla vita familiare (art. 8 CEDU).

E. 7

Ai sensi dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nel caso concreto il gravame appariva totalmente privo di probabilità di esito favorevole. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata dalla reclamante non può dunque che essere respinta. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della signora RE 1.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.